



**Camera di Commercio
Firenze**

ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 30/01/2023
1^a riunione

Presidente: Leonardo BASSILICHI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti

CLAUDIO BIANCHI (*)
MAURIZIO BIGAZZI (*)
ALDO MARIO CURSANO (*)
JACOPO FERRETTI (*)
NICCOLO' MANETTI (*)
ANGELO CORSETTI (*)

Settore

Turismo
Industria
Commercio
Artigianato
Artigianato
Agricoltura

Assenti

SUSANNA BIANCHI

Settore

Cooperazione

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti

MARGHERITA PATRONO (*)
MARCO FRANCHI (*)

Presidente

Assenti

ORietta MAIZZA

() collegati in audio-video, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento di funzionamento della Giunta*

Assiste, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini.

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2023: STRALCIO CREDITI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE - DECISIONI IN MERITO

Sull'argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA

Udito il Presidente,

Visto l'art. unico della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2023) ed in particolare i commi da 222 a 229;

Visto il comma 222 sopra citato che dispone l'annullamento automatico, senza ulteriori adempimenti a carico degli enti pubblici creditori, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali; all'annullamento automatico segue il rimborso all'agente della riscossione delle spese di notificazione e per procedure esecutive relative alle medesime cartelle esattoriali;

Visti i commi 227 e 228 del medesimo articolo della legge n. 197/2022 che estendono la medesima previsione normativa agli altri enti pubblici, tra cui le Camere di commercio, diversi da quelli previsti al comma 222;

Visto il sopra citato comma 227 che dispone che l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Visto il sopra citato comma 228 che stabilisce che con riferimento alle sanzioni amministrative le disposizioni di cui al comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Visto il comma 229 che prevede che gli enti pubblici creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 e comunicato, sempre entro il 31 gennaio 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente ha pubblicato nel proprio sito internet; entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, gli enti danno notizia dell'adozione del predetto provvedimento mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale;

Tenuto conto che l'eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico delle Camere di commercio;

Tenuto conto che la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta comunque un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro, come previsto dai commi 231 e seguenti dell'articolo unico della legge n. 197/2022;

Tenuto conto della relazione redatta dal Dirigente dell'Area dei Servizi interni e Sviluppo sostenibile in data 25 gennaio 2023, conservata agli atti d'ufficio;

All'unanimità,

DELIBERA

1. di non volersi avvalere, ai sensi del comma 229 dell'art. unico della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, delle disposizioni recate dai commi 227 e 228 dell'art. unico della medesima Legge;
2. di dare atto che il competente ufficio camerale provvederà alla comunicazione del presente provvedimento all'Agente della Riscossione, Agenzia Entrate-Riscossione, ed alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per la motivazione espressa in premessa in relazione al termine del 31 gennaio p.v.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Salvini)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all'Albo camerale on-line dal _____ al _____

Firenze, _____

Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)